

Decreto n. 2270 del 16 Dicembre 2020

**CONFERIMENTO INCARICO DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
PER UNA CONSULENZA DA RENDERE IN FORMA DI PRESTAZIONE
D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE
ALL' AVVOCATO CARLO BASEGGIO**

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 4.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con il quale è stato prorogato al 31.12.2020 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e il successivo comma 6 art.15 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2021;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Considerato che:

- per favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2012, in applicazione del D.L. 74/2012 e dal D.L. 95/2012, è stata normata la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia

abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati nonché per l'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica;

- che la concessione e l'erogazione di tali contributi incontra problematiche inerenti lo svolgimento delle singole fasi del procedimento, nonché talvolta contenziosi che coinvolgono oltre che la struttura commissariale, anche soggetti esterni;
- che la mole dei contenziosi azionati nei confronti del Commissario delegato è aumentata notevolmente e che molti si trovano attualmente in fase cautelare;

Dato atto che si è reso necessario avvalersi della collaborazione di un soggetto esterno all'Amministrazione procedendo al conferimento di un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendere in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, ai sensi degli articoli dal 2222 al 2230 del codice civile per un supporto alle attività di raccordo tra l'Avvocatura Regionale e l'Avvocatura di Stato finalizzato alla redazione di pareri sugli atti giudiziari e il contenzioso relativo all'attività del commissario delegato, approfondimenti in merito alla strategia difensiva da adottare e supporto in materia di contenzioso giudiziale ed extragiudiziale;

Richiamata l'ordinanza n. 29 del 27 ottobre 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei fabbisogni per spese di funzionamento del Commissario 2020-2021. Modifiche e integrazioni alle ordinanze 7/2020 e 10/2020" e in particolare la scheda obiettivo 4 dell'allegato che prevede per gli anni 2018-2021 una spesa di € 210.000,00 per "Spese per consulenze e supporto giuridico al contenzioso e alle problematiche giuridiche nelle procedure di concessione di contributi per la ricostruzione" e in particolare € 180.000,00 per *Consulenze professionali in materia giuridica a supporto del commissario e servizi giuridico-legali*;

Vista per quanto applicabile la deliberazione di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 421 del 05/04/2017 avente ad oggetto "Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamati:

- il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 7 commi 5-bis, 6 e 6-bis e l'art. 53 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" così come modificato con Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne";

Dato atto che:

- è stata avviata una procedura comparativa con la pubblicazione sul BURERT del 18 novembre 2020 della scheda di pubblicizzazione n.29;
- a seguito dell'istruttoria dei curricula pervenuti, come si desume dal verbale delle operazioni di valutazione delle candidature redatto dal Dirigente responsabile del procedimento e contenente la graduatoria finale, ha individuato nell'avvocato Carlo Baseggio il candidato idoneo allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico da conferire;

Ritenuto di affidare, per le suddette motivazioni, l'incarico di lavoro autonomo di consulenza in oggetto all'avvocato Carlo Baseggio, da rendere in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale;

Richiamate:

- la Legge 23 dicembre 2005, n.266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" ed in particolare il comma 173, art. 1;
- la delibera della Corte dei Conti 17 febbraio 2006 n.4/AUT/2006 che approva le "Linee guida per l'attuazione dell'art.1, comma 173 della legge n.266 del 2005 (legge finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti locali";
- le lettere del Presidente della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, protocollo n.0003358 - 16/12/2008 – SC-ER-T76P, n.1389 – 16/03/2009 – SC_ER-T76-P, n.0005907 – 17/09/2010 - SC_ER- T76-P e n.002184 – 06/06/2011 – SC-ER-T76-P, concernenti le modalità di comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste l'obbligo di invio alla Corte dei Conti ai sensi dell'art.1, comma 173, della legge n.266/2005 e le indicazioni operative per gli enti aventi sede in Emilia-Romagna in attuazione delle delibere n.104 del 16 dicembre 2008 e n.7/IADC/2009 del 13 marzo 2009;
- la deliberazione n. 6 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti del 15 febbraio 2005, per quanto applicabile alla luce delle modifiche normative intervenute e della delibera della Corte dei Conti 17 febbraio 2006 n.4/AUT/2006;

Dato atto che il compenso complessivo stabilito per l'incarico di consulenza conferito con il presente provvedimento è quantificato in € 45.000,00 (compenso € 35.466,60, contributo cassa forense 4% € 1.428,65 e IVA al 22% € 8.114,75), al lordo delle ritenute fiscali di legge, ed è da ritenersi congruo in relazione alla complessità delle attività da svolgere;

Considerato che l'incarico, nel rispetto delle prescrizioni tecnico-procedurali indicate nel dispositivo del presente atto, ha decorrenza dal 1/1/2021 come indicato nel contratto, approvato secondo lo schema allegato al presente provvedimento e avrà termine entro il 31/12/2021;

Dato atto che l'incarico che si affida con il presente provvedimento:

- è rispondente agli obiettivi dell'Amministrazione;
- viene attribuito in considerazione dell'inesistenza, accertata per mezzo di una ricognizione effettuata all'interno dell'organizzazione dell'ente regionale, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico in oggetto che richiede un'elevata specializzazione e competenza per la complessità delle attività richieste;

Considerato che vi è proporzione tra il compenso da corrispondere all'incaricato/a e l'utilità attesa dall'amministrazione;

Dato atto che la spesa totale di € 45.000,00 trova copertura assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, sullo stanziamento di Euro 180.000,00 previsto all'obiettivo 4 attività 3 dell'allegato all'ordinanza n. 29 del 27 ottobre 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei fabbisogni per spese di funzionamento del Commissario 2020-2021. Modifiche e integrazioni alle ordinanze 7/2020 e 10/2020";

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

Visti:

- la L. 244/2007 art. 1, commi dal 209 al 214;
- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3/02/2015 e il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017;

Dato atto che ai sensi delle predette disposizioni, si provvederà a comunicare al fornitore le informazioni necessarie, tra cui quelle relative al Codice Univoco dell'Ufficio di Fatturazione Elettronica a cui dovranno essere indirizzate le fatturazioni elettroniche (**KILUHC**);

Visti:

- il D.lgs. 6/9/2011 n. 159 e succ. mod.;
- il D.lgs. 30/6/2003, n.196;
- il D.lgs. 9 ottobre 2002, n.231 di “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”;
- il D.lgs. 9 novembre 2012, n.192 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”;
- il D.lgs. 24/04/2014, n.66, convertito con legge n. 89/2014, ed in particolare l'art. 14;
- la Legge 6 novembre 2012, n.190;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 21/01/2020 ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 -2022” ed in particolare l'allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022” per quanto applicabile;

Acquisita agli atti del Commissario la dichiarazione sostitutiva in ordine a incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 comma 14 e comma 16-ter D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2084 del 14 dicembre 2015 e s.m. “Costituzione dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi della L.R. n. 6 del 2004” e ss.mm.;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e qui si intendono integralmente richiamate:

1. di conferire all'Avv. Carlo Baseggio un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendere in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale per un supporto tecnico-specialistico in materia di contenzioso giudiziale ed extragiudiziale, come dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dal 1/1/2021 e termini entro il 31/12/2021;
3. di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, successivamente all'espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 all'art. 15, comma 2, come precisato al punto 9);
4. di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso complessivo quantificato in € 45.000,00 (compenso € 35.466,60, contributo cassa forense 4% € 1.428,65 e IVA al 22% € 8.114,75) al lordo delle ritenute fiscali di legge;
5. di dare atto che la spesa totale di € 45.000,00 trova copertura sullo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, sull'importo di Euro 180.000,00 previsto all'obiettivo 4 attività 3 dell'allegato all'ordinanza n. 29 del 27 ottobre 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei fabbisogni per spese di funzionamento del Commissario 2020-2021. Modifiche e integrazioni alle ordinanze 7/2020 e 10/2020";
6. di dare atto che alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con propri atti formali, a presentazione di regolari fatture, con tempi e modalità previsti all'art. 4 del contratto, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, conformemente alle modalità e contenuti previsti nella normativa, anche secondaria, vigente in materia; le fatture dovranno essere emesse successivamente al rilascio dell'attestazione di conformità da parte della Regione e inviate tramite il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come Codice Univoco dell'Ufficio di fatturazione il codice K1LUH; il relativo pagamento avverrà nel termine di 30 gg dal ricevimento delle stesse a favore dell'incaricato;
7. di dare atto che, sulla base della normativa vigente il presente provvedimento è soggetto all'invio alla Sezione competente di controllo della Corte dei Conti;
8. di dare atto, infine, secondo quanto previsto dall'art.15 del D.Lgs. n. 33/2013 e succ.mod., il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica nonché verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R.

Bologna,

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente

**SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER
CONSULENZA DA RENDERE IN FORMA DI PRESTAZIONE D'OPERA
INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE**

L'anno duemilaventi, il giorno____, del mese di_____con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, che si redige in duplice originale

TRA

Il Commissario delegato art.1 D.L. 74/2012, codice fiscale 91352270374, Stefano Bonaccini, domiciliato per carica in viale Aldo moro 52, 40127 Bologna, (di seguito indicato "Commissario")

E

Avv. Carlo Baseggio, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____ codice fiscale _____ e Partita IVA _____.

In applicazione del decreto commissariale n. ____ del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Il Commissario stipula con l'Avv. Carlo Baseggio un contratto di lavoro autonomo, da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, regolato dagli articoli dal 2222 al 2230 del codice civile e dalla Delibera di Giunta regionale n. 421 del 5/04/2017 per quanto applicabile, per lo svolgimento di un incarico di consulenza per un supporto tecnico-specialistico in materia di contenzioso giudiziale ed extragiudiziale, nell'ambito della ricostruzione post sisma.

ART. 2 – ATTIVITÀ E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

In particolare, l'incarico affidato prevede lo svolgimento, con le modalità indicate, delle seguenti attività:

- analisi delle cause di contenzioso pendenti presso l'Avvocatura dello Stato relative alle attività del Commissario e non ancora esaurite e contributo alla sistematizzazione del materiale documentario in possesso degli uffici dell'Avvocatura;
- supporto alla ricostruzione dei contenuti procedurali inerenti le cause in discussione e in parte già calendarizzate davanti agli organi giurisdizionali;
- supporto all'attività giuridica di studio e di preparazione dei contenziosi in vista della loro trattazione in giudizio;
- raccordo tra Avvocatura dello Stato e Avvocatura regionale per quanto riguarda lo scambio di informazioni e nella predisposizione di pareri e relazioni sulle casistiche relative alla normativa commissariale circa la strategia difensiva da adottare nei ricorsi relativi alla

ricostruzione post sisma;

- attività di supporto all'Avvocatura regionale in vista della futura normalizzazione del contenzioso in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza, ora fissato al 31/12/2021;
- monitoraggio normativa e giurisprudenza nelle materie oggetto del contenzioso.

L'Agenzia regionale ricostruzione sisma 2012, per conto del Commissario si riserva di controllare che la prestazione resa corrisponda a quanto indicato nel presente contratto, nel rispetto dei tempi di realizzazione.

Il presente contratto di lavoro autonomo non può essere convertito, in nessun caso, in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

L'avvocato Baseggio ha come referente interno all'Amministrazione regionale, per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero progetto di lavoro, il Dott. Enrico Cocchi, direttore dell'Agenzia regionale Ricostruzione Sisma 2012.

ART. 3 – DURATA

L'incarico di consulenza in oggetto decorre dal 1° gennaio 2021 e si concluderà entro il 31 dicembre 2021.

L'eventuale proroga dei termini di esecuzione dell'incarico può essere accordata, previa adozione di apposito atto formale da parte del Commissario, per oggettive e improrogabili necessità e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

ART. 4 – COMPENSO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Ai fini fiscali il rapporto è assoggettato alle regole previste per i redditi di lavoro autonomo, di cui all'art. 53, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e s.m.i..

Il compenso complessivo pattuito per lo svolgimento dell'incarico, sulla base delle prestazioni svolte e del risultato previsto nel periodo contrattuale, è determinato e confermato di comune accordo fra le parti in € 45.000,00 (compenso € 35.466,60, contributo cassa forense 4% € 1.418,65 oltre ad Iva 22% per € 8.114,75).

Il compenso sarà liquidato previa verifica di corrispondenza dell'attività espletata con quanto richiesto dalla Commissario e successivo rilascio di regolari fatture, conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Il Commissario si impegna ad erogare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture nel rispetto del D.Lgs. n. 234/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, con le seguenti modalità:

- primo acconto di € 12.000,00 (compenso € 9.457,76, contributo cassa forense 4% € 378,31 e IVA al 22% € 2.163,93) ad avvenuta consegna, entro il 31/3/2021, di una relazione sulle attività di avvio della consulenza e di quelle svolte nel periodo, di cui all'art. 2);
- secondo acconto di € 12.000,00 (compenso € 9.457,76, contributo cassa forense 4% € 378,31 e IVA al 22% € 2.163,93) ad avvenuta consegna, entro il 30/6/2021, di una relazione sulle attività svolte nel periodo, di cui all'art. 2);

- terzo acconto di € 12.000,00 (compenso € 9.457,76, contributo cassa forense 4% € 378,31 e IVA al 22% € 2.163,93) ad avvenuta consegna, entro il 30/9/2021, di una relazione sulle attività svolte nel periodo;
- il saldo di € 9.000,00 (compenso € 7.093,32, contributo cassa forense 4% € 283,73 e IVA al 22% € 1.622,95) ad avvenuta consegna, a conclusione dell'incarico, della relazione finale sulle attività e di una relazione conclusiva sulle attività globali svolte nell'ambito della consulenza, oltre ad eventuali documenti prodotti.

Il Commissario si impegna ad erogare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

Le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice K1LUHC.

L'incaricato dovrà comunicare al Commissario ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale ai fini della liquidazione del compenso.

ART. 5 – RISERVATEZZA E UTILIZZAZIONE DEI DATI

L'incaricato si impegna a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni concernenti le attività del Commissario che lo stesso potrà acquisire nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Nel caso di utilizzazione anche parziale dei risultati della consulenza, l'Avv. Carlo Baseggio si impegna a informare il Commissario, a menzionarlo sempre quale Ente promotore e a fornire preventivamente copia della pubblicazione al Commissario, al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

ART. 6 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

In esecuzione del presente contratto, l'avvocato Carlo Baseggio effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

In virtù di tale trattamento, le Parti stabiliscono di ottemperare a quanto stabilito dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

L'avvocato Carlo Baseggio è, pertanto, designato dal Commissario delegato quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dal GDPR.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ART. 7 – RISOLUZIONE E RECESSO

L'incaricato si obbliga, per quanto compatibile con la natura del presente incarico, al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e s.m. con particolare riferimento agli obblighi inerenti regali ed altre utilità, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, l'utilizzo del materiale e dei beni dell'amministrazione, la trasparenza e i rapporti con gli utenti e gli altri collaboratori.

L'incaricato dichiara di essere consapevole del fatto che la violazione degli obblighi di legalità e di integrità derivanti dai Codici di comportamento degli Enti con cui collabora, se accertata con garanzia di contraddittorio, comporta la risoluzione del presente rapporto di lavoro.

Il contratto si risolve, anche anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, in caso di avvenuta realizzazione dell'attività oggetto del contratto o per sopravvenuta impossibilità della prestazione.

È ammesso il recesso dal presente contratto per giustificati motivi. L'incaricato è tenuto a comunicare, con un congruo preavviso, l'intenzione di recedere mediante raccomandata A.R. o PEC all'indirizzo commissariodelegatoricostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il contratto potrà comunque essere risolto, senza obbligo di preavviso, da parte del committente nei seguenti casi:

- gravi inadempienze contrattuali;
- condanna in primo grado per uno dei reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 come modificato dall'art. 1 della legge 16/92 o per un reato che, per la sua oggettiva gravità, non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Qualora il committente intenda far valere la clausola di cui al paragrafo precedente dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R o PEC, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.

Il Commissario al sopraggiungere di eventi imprevisti o di forza maggiore e previa adeguata valutazione dell'interesse pubblico, può concordare, con successivo accordo in forma scritta, una risoluzione anticipata del contratto di lavoro autonomo, senza applicazione di alcuna penale.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Il Commissario è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'incaricato a persone e/o cose in corso di contratto.

In materia di misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

ART. 9 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità, efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché della sua interpretazione, esecuzione, risoluzione che non possa essere risolta consensualmente, sarà demandata al Foro di Bologna competente per materia.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento delle modifiche che verranno successivamente introdotte.

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al DPR 26/4/1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto viene pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 15, comma 2, e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data

Il Commissario

Stefano Bonaccini

L'incaricato

Avv. Carlo Baseggio
